

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 157



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

53° anno  
24 giugno 2010

### Sommario

#### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 549/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico** ..... 1
  
- ★ **Regolamento (UE) n. 550/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 <sup>(1)</sup>** ..... 3
  
- Regolamento (UE) n. 551/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 7
  
- Regolamento (UE) n. 552/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 ..... 9
  
- Regolamento (UE) n. 553/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate ..... 11

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT


Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 492/09/COL, del 2 dicembre 2009, Denuncia presentata da Norsk Lotteridrift ASA contro presunti aiuti di Stato a favore di Norsk Tipping AS (NORVEGIA) ..... 12**
  
- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 02/10/COL, del 5 gennaio 2010, relativa alla qualifica della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e che abroga la decisione n. 302/08/COL del 21 maggio 2008 ..... 16**



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 549/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2010

**che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettere a), d) e j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine qualora, nel corso di un periodo rappresentativo, le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), non sussistano più. Poiché per determinare un periodo rappresentativo in previsione della chiusura dell'intervento pubblico per le carni bovine è necessario indire una gara, occorre che questa competenza della Commissione si rifletta nell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Nell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1272/2009, disposizioni divergenti ed erronee sono state adottate nelle diverse versioni linguistiche per quanto riguarda le modalità da applicare allorché il luogo di ammasso designato dall'offerente viene modificato dall'organismo d'intervento. Pertanto, occorre precisare che in questo caso le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo d'intervento, tranne i primi 20 km, ed aggiungere che, in caso di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 3, la riduzione non sarà superiore ai costi di trasporto oltre i 100 km.
- (3) La parte IX dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1272/2009 stabilisce disposizioni relative agli scatoloni utilizzati per l'imballaggio delle carni bovine acquistate all'intervento. Occorre adeguare i requisiti previsti al punto 6 sul modo in cui si debbano sigillare gli scatoloni

per poterli rendere conformi ai requisiti fissati nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(3)</sup>.

- (4) È opportuno cogliere l'occasione della presente modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 per rimediare ad un'omissione constatata all'articolo 25 del medesimo regolamento.
- (5) Occorre pertanto modificare e correggere in conseguenza il regolamento (UE) n. 1272/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (EU) n. 1272/2009 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 16, paragrafo 2), la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
  - «b) la gara per l'acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Spetta alla Commissione chiudere detta gara, seguendo la stessa procedura, per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato.»;
- 2) All'articolo 16, paragrafo 6), l'introduzione è sostituita dal seguente testo:

«Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano le seguenti norme:»;

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

3) All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«dopo aver verificato la ricevibilità dell'offerta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dopo aver trasmesso la comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e fatte salve le misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 19, paragrafo 1, l'organismo d'intervento rilascia un buono di consegna datato e numerato, recante i seguenti dati:

- a) il quantitativo da consegnare;
- b) il termine per la consegna della merce;
- c) il luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce;
- d) il prezzo per il quale l'offerta è accettata.»;

4) All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Se il luogo di ammasso indicato dall'offerente è modificato dall'organismo d'intervento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo d'intervento tranne i primi 20 km. Tuttavia, le spese di trasporto oltre i 100 km restano interamente a carico dell'organismo d'intervento. Il presente paragrafo non si applica qualora si applichi l'articolo 31, paragrafo 2).»;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

5) All'articolo 38, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a) le spese di trasporto tra l'effettivo luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento e il luogo di ammasso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a); punto iv), in cui i prodotti avrebbero dovuto essere consegnati al costo più basso, ma che non superano il limite dei 100 km di cui all'articolo 29, paragrafo 1); nonché»;

6) Nell'allegato III, parte IX, il punto 6 è sostituito dal seguente testo:

«6. Ogni scatolone deve essere sigillato:

- a) mediante la marchiatura di identificazione apposta conformemente al disposto dell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e
- b) su ciascuna delle due estremità laterali mediante un'etichetta dell'organismo d'intervento comportante un numero di serie applicato su entrambe le estremità dello scatolone in modo tale che detta etichetta venga lacerata all'apertura dello scatolone.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica:

- a) a decorrere dal 1° luglio 2010 per le carni bovine, il burro, il latte scremato in polvere ed i cereali; e
- b) a decorrere dal 1° settembre 2010 per il riso.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

## REGOLAMENTO (UE) N. 550/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2010

**che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008<sup>(2)</sup> della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 23 luglio 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*, in appresso «Modifiche all'IFRS 1». In base alle modifiche all'IFRS 1 le entità con attività relative a petrolio e gas che effettuano il passaggio agli IFRS sono autorizzate ad utilizzare i valori contabili determinati in base ai precedenti Principi contabili. È opportuno che le entità che decidono di avvalersi di tale esenzione siano tenute a valutare le passività per smantellamenti, ripristini e passività similari riguardanti attività relative a petrolio e gas secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* e a rilevare negli utili portati a nuovo qualsiasi differenza tra tale ammontare e il valore contabile di tali passività. Le Modifiche all'IFRS 1 riguardano anche la rivalutazione per quanto riguarda le determinazioni inerenti ai leasing.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) conferma che le modifiche allo IFRS 1 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG)<sup>(3)</sup>, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le imprese applicano le modifiche all'IFRS 1 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

## ALLEGATO

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 1	Modifiche all'IFRS 1 Esenzioni aggiuntive per le entità che adottano per la prima volta gli IFRS
--------	--

**Modifiche all'IFRS 1****Prima adozione degli International Financial Reporting Standard**

Si aggiungono un titolo e i paragrafi 31A e 39A.

**ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE****Spiegazione del passaggio agli IFRS**

*Utilizzo del sostituto del costo per le attività relative a petrolio e gas*

31A Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) per le attività relative a petrolio e gas, essa deve indicare tale fatto e il criterio di allocazione dei valori contabili determinati in base ai precedenti Principi Contabili.

**DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

39A *Esenzioni aggiuntive per le entità che adottano per la prima volta gli IFRS* (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato nel luglio 2009, ha aggiunto i paragrafi 31A, D8A, D9A e D21A e ha modificato il paragrafo D1(c), (d) e (l). L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

**ESENZIONI DALL'APPLICAZIONE DI ALCUNI IFRS**

Sono modificati il paragrafo D1(c), (d) e (l) e un titolo dell'Appendice D. Si aggiungono i paragrafi D8A, D9A e D21A.

D1 Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(a) ...

(c) sostituto del costo (paragrafi D5–D8A);

(d) leasing (paragrafi D9 e D9A);

(e) ...

(l) passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafi D21 e D21A);

(m) ...

**Sostituto del costo**

D8A Alcuni principi contabili nazionali stabiliscono che i costi di esplorazione e sviluppo di impianti petroliferi e del gas nelle fasi di sviluppo o di produzione devono essere contabilizzati in centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica. Una entità che adotta per la prima volta gli IFRS e che utilizza tale trattamento contabile in base ai precedenti Principi Contabili può scegliere di determinare il valore delle attività relative a petrolio e gas alla data di transizione agli IFRS in base ai criteri seguenti:

(a) le attività per l'esplorazione e la valutazione, in base all'ammontare determinato dall'entità secondo i precedenti Principi Contabili; e

(b) le attività relative alle fasi di sviluppo o produzione in base all'ammontare determinato per il centro di costo secondo i precedenti Principi Contabili dell'entità. L'entità deve allocare tale ammontare alle attività sottostanti al centro di costo in misura proporzionale, utilizzando i volumi o i valori delle riserve a tale data.

Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve effettuare le verifiche per riduzione di valore delle attività di esplorazione e valutazione e delle attività nelle fasi di sviluppo e produzione, in conformità all'IFRS 6 *Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie* o allo IAS 36 rispettivamente e, se necessario, ridurre l'ammontare determinato in base ai punti (a) e (b) di cui sopra. Ai fini del presente paragrafo, le attività relative a petrolio e gas includono soltanto quelle attività utilizzate nella esplorazione, valutazione, sviluppo e produzione del petrolio e del gas.

**Leasing**

D9A Se una entità che adotta per la prima volta gli IFRS ha determinato, in base ai precedenti Principi Contabili, che un accordo contiene un leasing, analogamente a quanto avrebbe fatto secondo l'IFRIC 4 ma a una data diversa da quella stabilita dall'IFRIC 4, tale entità non deve rifare tale valutazione nel momento in cui adotta gli IFRS. Per stabilire se una entità ha determinato che un accordo contiene un leasing in base ai precedenti Principi Contabili analogamente a quanto avrebbe fatto secondo gli IFRS, il risultato di tale determinazione dovrebbe essere identico a quello risultante dall'applicazione dello IAS 17 *Leasing* e dell'IFRIC 4.

**Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari**

D21A Una entità che utilizza l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) (per le attività relative a petrolio e gas nelle fasi di sviluppo o di produzione contabilizzate nei centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica in base ai precedenti Principi Contabili) deve, invece di applicare il paragrafo D21 o l'IFRIC 1:

- (a) misurare gli smantellamenti, ripristini e passività simili alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37; e
  - (b) rilevare direttamente negli utili portati a nuovo qualsiasi differenza tra tale ammontare e il valore contabile di tali passività alla data di passaggio agli IFRS determinato in base ai precedenti Principi Contabili.
-

**REGOLAMENTO (UE) N. 551/2010 DELLA COMMISSIONE****del 23 giugno 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	44,4
	MK	41,0
	TR	59,4
	ZZ	48,3
0707 00 05	MK	36,4
	TR	117,9
	ZZ	77,2
0709 90 70	TR	102,5
	ZZ	102,5
0805 50 10	AR	92,5
	BR	112,1
	TR	97,3
	ZA	104,2
	ZZ	101,5
0808 10 80	AR	98,5
	BR	85,1
	CA	68,4
	CL	99,7
	CN	46,9
	NZ	119,5
	US	154,2
	UY	160,6
	ZA	100,0
	ZZ	103,7
0809 10 00	TR	233,1
	US	396,9
	ZZ	315,0
0809 20 95	SY	178,6
	TR	302,4
	US	700,6
	ZZ	393,9
0809 30	TR	149,8
	ZZ	149,8
0809 40 05	AU	185,7
	EG	218,2
	IL	235,2
	US	373,2
	ZZ	253,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (UE) N. 552/2010 DELLA COMMISSIONE****del 23 giugno 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 545/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 155 del 22.6.2010, pag. 31.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 giugno 2010**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	40,91	0,00
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	40,91	2,63
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	40,91	0,00
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	40,91	2,33
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	42,37	4,76
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	42,37	1,63
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	42,37	1,63
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,42	0,27

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

## REGOLAMENTO (UE) N. 553/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2010

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del

codice NC 0206 29 91 <sup>(3)</sup>, ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

- (2) Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 24,413883 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 492/09/COL

del 2 dicembre 2009

**Denuncia presentata da Norsk Lotteridrift ASA contro presunti aiuti di Stato a favore di Norsk Tipping AS (NORVEGIA)**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA <sup>(1)</sup>,

Con lettera del 22 ottobre 2004 (doc. n. 296715), l'Autorità ha chiesto al denunciante informazioni supplementari su taluni punti specifici.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

Con lettera del 15 novembre 2004 (doc. n. 299345), il denunciante ha trasmesso all'Autorità le risposte ai quesiti posti.

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 24,

Con lettera dell'8 dicembre 2004 (doc. n. 300861), l'Autorità ha trasmesso una copia della denuncia alle autorità norvegesi domandando loro di presentare osservazioni e informazioni supplementari.

visto l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte <sup>(4)</sup>,

Con lettera del 10 febbraio 2005 (doc. n. 308469), le autorità norvegesi hanno comunicato all'Autorità le loro osservazioni e delle informazioni supplementari.

visti gli orientamenti dell'Autorità sull'applicazione e l'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE <sup>(5)</sup>,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

Dopo tale data non sono più intercorsi scambi di corrispondenza.

**I. I FATTI****1. Procedura**

Il 12 ottobre 2004 l'Autorità ha ricevuto una denuncia da parte di Norsk Lotteridrift ASA relativa a presunti aiuti di Stato a favore di Norsk Tipping AS (doc. n. 295765).

Con lettera del 12 marzo 2008 (doc. n. 469510), l'avvocato del denunciante ha informato l'Autorità che Norsk Lotteridrift ASA era stata sciolta e non intendeva dare seguito alla denuncia, che è stata pertanto ritirata.

<sup>(1)</sup> In appresso denominata «Autorità».

<sup>(2)</sup> In appresso denominato «accordo SEE».

<sup>(3)</sup> In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

<sup>(4)</sup> In appresso denominato «protocollo 3».

<sup>(5)</sup> Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall'Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata in GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1 (in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato»). La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito Internet dell'Autorità al seguente indirizzo: <http://www.efasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/>

**2. Motivi della denuncia**

Norsk Lotteridrift ASA era la più grande società norvegese che gestiva i cosiddetti apparecchi da intrattenimento che distribuiscono premi in denaro (macchine da gioco, *Amusement With Price machines*, in appresso «apparecchi AWP»). Norsk Tipping AS è la più grande società di gioco d'azzardo e appartiene interamente allo Stato norvegese. Fino al 2003 Norsk Tipping AS non operava sul mercato degli apparecchi AWP.

Nel giugno 2003 è stata adottata una legislazione che conferiva a Norsk Tipping AS il diritto esclusivo di gestire tali apparecchi. Dal 1° gennaio 2006, Norsk Tipping AS è l'unica società che gestisce apparecchi AWP in Norvegia.

Durante il periodo di transizione, dal giugno 2003 al 1° gennaio 2006, Norsk Tipping AS ha cominciato a introdurre i suoi primi apparecchi AWP, mentre gli operatori esistenti erano obbligati a ritirarsi dal mercato mano a mano che le autorizzazioni per gestire tali apparecchi arrivavano progressivamente a scadenza. Durante il periodo di transizione Norsk Lotteridrif ASA e Norsk Tipping AS erano pertanto concorrenti sullo stesso mercato. Attualmente, Norsk Tipping AS usufruisce di un diritto esclusivo per la gestione degli apparecchi AWP in Norvegia<sup>(1)</sup>.

Norsk Lotteridrif ASA ha denunciato il fatto che, in situazioni dove Norsk Tipping AS era in concorrenza con altri gestori di apparecchi AWP, due misure a favore di Norsk Tipping AS falsavano la concorrenza e incidevano sugli scambi fra parti contraenti.

Le misure cui si riferiva il denunciante sono le seguenti:

- in primo luogo, Norsk Tipping AS non pagava l'imposta sulle società mentre gli operatori privati vi erano soggetti (2.1),
- in secondo luogo, il denunciante ha sostenuto che Norsk Tipping AS godeva di molta più flessibilità nel determinare la quota di entrate da donare alle organizzazioni caritative in quanto il suo contributo era determinato in base alla sua eccedenza netta, mentre gli operatori privati dovevano devolvere in beneficenza il 40 % degli incassi di ogni macchina (2.2).

### 2.1. Esenzione dal pagamento dell'imposta sulle società

La sezione 2-30, lettera g), n. 3 (in precedenza n. 5) della legge in materia di imposte sul reddito n. 14 del 26 marzo 1999 prevede che Norsk Tipping AS sia esente dall'imposta sulle società. Questa disposizione va letta in combinato disposto con la legge n. 103 del 28 agosto 1992 relativa al gioco d'azzardo (in appresso «legge sul gioco d'azzardo»), a norma della quale Norsk Tipping AS era tenuta a versare tutti i suoi utili dopo l'accantonamento a riserva per il fondo di investimento<sup>(2)</sup>.

Il denunciante, soggetto all'imposta sulle società, sosteneva che il fatto che Norsk Tipping AS beneficiasse di tale esenzione costituiva aiuto di Stato.

<sup>(1)</sup> L'introduzione di diritti esclusivi è stata appoggiata dalla Corte EFTA nella causa E-1/06 *Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia*, Raccolta 2007, Corte EFTA 20.

<sup>(2)</sup> Lo scopo dell'investimento è assicurare la disponibilità del capitale necessario per soddisfare le esigenze di investimento della società.

### 2.2. Possibilità per Norsk Tipping AS di determinare gli utili

Il regolamento n. 960 del 22 settembre 2000 relativo all'auto-rizzazione per allestire apparecchi AWP prevedeva le seguenti condizioni per la concessione dei permessi: minimo il 40 % dell'eccedenza prodotta da ogni macchina doveva essere devoluto in beneficenza, massimo il 20 % era da pagare al proprietario dei locali dove si trovavano le macchine e massimo il 40 % era trattenuto dall'operatore. Questo regolamento non si applicava a Norsk Tipping AS<sup>(3)</sup>.

Le attività di Norsk Tipping AS erano disciplinate dalla legge sul gioco d'azzardo, che prevedeva che gli utili di Norsk Tipping AS, dopo l'accantonamento a riserva, fossero versati a organizzazioni caritative.

Il denunciante sosteneva che Norsk Tipping AS beneficiava di una flessibilità molto maggiore rispetto ai suoi concorrenti. Egli affermava difatti che devolvere in beneficenza quote dell'eccedenza netta derivante dall'insieme delle attività di una società è completamente diverso da devolvere una percentuale fissa dell'eccedenza di ogni macchina, indipendentemente dalla redditività generale della società. Norsk Lotteridrif ASA riteneva che Norsk Tipping AS beneficiasse di una maggiore flessibilità nell'elaborazione del suo bilancio e soprattutto nelle decisioni di fare nuovi investimenti quando erano necessari. La normativa non conteneva restrizioni relative al volume delle riserve destinate al fondo di investimento o requisiti minimi relativi al livello dei versamenti da destinare alle organizzazioni caritative. Norsk Tipping AS poteva scegliere di accantonare il necessario alla riserva per investimenti, mentre i concorrenti quali Lotteridrif ASA avevano minori possibilità di farlo.

Il denunciante affermava che tale beneficio costituiva aiuto ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

## II. VALUTAZIONE

### 1. Presenza di aiuto di Stato

Il paragrafo 1 dell'articolo 61 dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Nella valutazione della denuncia, l'Autorità prenderà in esame i due motivi della denuncia separatamente.

<sup>(3)</sup> Il regolamento è stato modificato in misura sostanziale dopo la presentazione della denuncia; tuttavia, ai fini della presente decisione, l'Autorità non ritiene necessario descrivere tali cambiamenti.

## 2. Esenzione dal pagamento dell'imposta sulle società

La misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali.

L'Autorità ritiene che, mediante la concessione dell'esenzione, lo Stato norvegese abbia rinunciato a entrate fiscali che avrebbe normalmente riscosso. La mancanza di queste entrate ha rappresentato un onere a carico delle risorse statali, a causa di spese che normalmente gravano sui bilanci delle imprese <sup>(1)</sup>. Una perdita di gettito fiscale equivale al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale <sup>(2)</sup>. L'Autorità ritiene pertanto che l'esenzione di Norsk Tipping AS dal pagamento dell'imposta sul reddito implicasse sin dal principio il consumo di risorse statali.

La misura inoltre deve essere selettiva nel senso che favorisce talune imprese o talune produzioni. Per valutare la selettività di una misura, l'Autorità accerterà se, nell'ambito di un dato regime giuridico, la misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. A tal riguardo è innanzitutto necessario individuare il regime comune o normale del sistema tributario applicabile che costituisce il quadro di riferimento.

L'Autorità ritiene che il quadro di riferimento per valutare la selettività sia la legge norvegese in materia di imposte sul reddito, che nella sezione 2-30, lettera g), n. 3, contiene un'esplicita esenzione a favore di Norsk Tipping AS.

In secondo luogo, l'Autorità deve valutare e determinare la selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale in questione in base al regime comune o normale del sistema tributario, dimostrando che la misura deroga al regime comune in quanto fa una distinzione fra operatori economici che, alla luce dell'obiettivo del sistema fiscale dello Stato EFTA interessato, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga.

L'Autorità ritiene in via preliminare che l'esenzione fiscale sia selettiva poiché Norsk Tipping è esentata singolarmente.

Come affermato sopra, Norsk Tipping AS, e tutto il mercato del gioco d'azzardo in quanto tale, sono soggetti a speciali regimi normativi in Norvegia. Esistono delle restrizioni relative ai soggetti cui è permesso offrire servizi di gioco d'azzardo, alla prestazione dei servizi e infine all'utilizzo delle entrate provenienti dal gioco d'azzardo. Infatti nessun altro operatore può offrire giochi di questo genere oltre a Norsk Tipping AS, che gode di

diritti esclusivi per la gestione di numerosi giochi d'azzardo differenti. Queste restrizioni normative, riguardanti l'accesso al mercato e la prestazione dei servizi, sono state accettate sia dalla Corte di giustizia sia dalla Corte EFTA sulla base di fattori morali, religiosi e culturali, nonché delle conseguenze dannose a livello morale e finanziario per l'individuo e per la società che sono connesse al gioco d'azzardo <sup>(3)</sup>.

Prima dell'introduzione di un regime di diritti esclusivi per gli apparecchi AWP, il denunciante, Norsk Lotteridrift ASA, e altri gestori privati di macchine da gioco operavano sul mercato ed erano soggetti all'imposta ordinaria sul reddito oltre che al regime normativo speciale per il settore degli apparecchi AWP, in base al quale potevano trattenere al massimo il 40 % dell'eccedenza di ogni macchina <sup>(4)</sup>.

I fornitori di altri servizi di gioco d'azzardo come Norsk Rikstoto, che organizza scommesse sulle corse di cavalli, e le associazioni caritative, che organizzano tipi diversi di lotterie, sono soggetti ad altri regimi normativi. Un denominatore comune tra questi fornitori di altri servizi di gioco d'azzardo è che, in linea di principio, tutti i redditi generati da tali servizi devono essere destinati a specifiche opere di beneficenza. Pertanto il mercato degli apparecchi AWP, come era in precedenza, era unico nel senso che consentiva agli operatori privati di trattenere gli utili generati dai giochi d'azzardo.

Gli utili di Norsk Tipping AS vengono per legge ritirati e destinati ad attività sportive e culturali e, dal 2006, anche ad azioni umanitarie e sociali, si veda la sezione 10 della legge sul gioco d'azzardo n. 103 del 28 agosto 1992 (*lov om pengespill*). Per Norsk Tipping AS, l'imposta ordinaria sul reddito da cui è esente è sostituita da una forma differente di imposizione.

Di conseguenza, sebbene Norsk Tipping sia esente dall'imposta sul reddito, i suoi utili sono soggetti a un'altra forma di imposizione e pertanto la società non li può trattenere. L'Autorità ritiene che, nelle circostanze del caso, il diverso trattamento riservato a Norsk Tipping sia giustificato da ragioni relative alla logica del sistema di redistribuzione degli utili prodotti dalla società di gioco d'azzardo di monopolio statale.

In base alla speciale natura e regolamentazione dei servizi di gioco d'azzardo, l'Autorità ritiene pertanto che Norsk Tipping AS non si trovi in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella di imprese soggette all'imposta ordinaria sul reddito, quali i precedenti gestori privati di macchine da gioco o altri tipi di imprese commerciali. L'esenzione dall'imposta ordinaria sul reddito a favore di Norsk Tipping AS non costituisce quindi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

<sup>(1)</sup> Causa C-156/98 *Germania contro Commissione*, Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 26.

<sup>(2)</sup> Si veda tra l'altro la sezione III, parte 3, della guida sugli aiuti di Stato riguardante l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a misure relative all'imposizione diretta sulle imprese.

<sup>(3)</sup> Si veda la causa E-1/06 *Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia*, sopra citata, punto 29, e altri riferimenti.

<sup>(4)</sup> Il restante 60 % era diviso fra le organizzazioni caritative e il proprietario dei locali, si veda la precedente sezione «I fatti».

### 3. Possibilità per Norsk Tipping AS di determinare i suoi utili

La seconda questione sollevata nella denuncia era che Norsk Tipping AS godeva di maggiore libertà per quanto riguarda i suoi utili rispetto ai gestori privati di apparecchi AWP. Mentre gli operatori privati dovevano versare il 40 % dell'eccedenza prodotta dagli apparecchi AWP alle organizzazioni caritative, Norsk Tipping AS doveva destinare loro tutti i suoi utili. L'importo degli utili dipendeva tuttavia in grande misura dalla decisione di Norsk Tipping AS di accantonare delle somme nel fondo per investimenti o in generale da come spendeva il denaro. Il denunciante sosteneva pertanto che gli operatori privati non disponevano di questa possibilità, in quanto la quota che essi dovevano destinare alle organizzazioni caritative si basava su un calcolo non flessibile.

L'Autorità non ritiene che siano utilizzate risorse statali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Conformemente alle conclusioni della Corte di giustizia nella causa *Preussen Elektra* <sup>(1)</sup>, l'Autorità ritiene che l'obbligo di accantonare una parte degli utili per fini caritativi sia un intervento statale derivante dal regolamento norvegese n. 797 dell'8 giugno 1998 relativo alle istruzioni per le riserve di Norsk Tipping AS, ma non implichi una perdita di entrate per lo Stato <sup>(2)</sup>. Inoltre, per quanto riguarda la selettività, si applicano in questo contesto le stesse considerazioni di cui sopra, compresa l'impossibilità di paragonare i gestori privati di macchine da gioco a Norsk Tipping AS.

### 4. Conclusioni

Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che l'esenzione dall'imposta ordinaria sul reddito a favore di Norsk Tipping AS

e la possibilità per la società di determinare i propri utili non costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'esenzione fiscale a favore di Norsk Tipping AS di cui alla sezione 2-30, lettera g), n. 3 della legge norvegese in materia di imposta sul reddito e la possibilità per Norsk Tipping AS di determinare i propri utili non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

#### Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

#### Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2009.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD  
Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON  
Membro del Collegio

<sup>(1)</sup> Causa C-379/98 *Preussen Elektra contro Schleswag*, Raccolta 2001, pag. I-2099, punti 54-67.

<sup>(2)</sup> La base giuridica di questo regolamento è la sezione 10 della legge sul gioco d'azzardo.

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 02/10/COL

del 5 gennaio 2010

**relativa alla qualifica della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e che abroga la decisione n. 302/08/COL del 21 maggio 2008**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

VISTO l'atto di cui al punto 4.1.5a del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE,

direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie <sup>(1)</sup>,

adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 50 dell'atto,

considerando quanto segue:

Con lettera del 3 maggio 1994 la Norvegia ha presentato la documentazione giustificativa necessaria per ottenere, con riguardo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di zona riconosciuta per il suo territorio nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento di tale riconoscimento.

Con decisione n. 71/94/COL dell'Autorità, è stata conferita alla Norvegia la qualifica di zona continentale e litoranea riconosciuta riguardo alla VHS e alla IHN dei pesci. In seguito alla notifica dell'insorgenza di un focolaio di VHS nella contea di Møre og Romsdal in Norvegia, il 26 novembre 2007, la decisione n. 71/94/COL, modificata da ultimo dalla decisione n. 244/02/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA dell'11 dicembre 2002, è stata abrogata dalla decisione n. 302/08/COL, la quale ha stabilito che alle aree della Norvegia menzionate nell'allegato a tale decisione è conferita la qualifica di zona continentale riconosciuta e di zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale dei pesci.

L'11 luglio 2008 è stato confermato un focolaio di VHS nelle zone costiere di Storfjorden in Norvegia. L'autorità competente norvegese ha informato l'Autorità delle misure prese per eradicare la malattia e prevenirne la propagazione.

L'Autorità ha valutato le informazioni trasmesse dall'autorità competente in Norvegia e, allo stato attuale, le misure adottate

risultano adeguate. L'Autorità ha inoltre discusso la questione con la Commissione europea e non vi sono stati cambiamenti in Norvegia per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva.

L'Autorità ritiene che la Norvegia, esclusi i territori di cui all'allegato, possa mantenere la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale dei pesci.

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È conferita alla Norvegia, ad eccezione dei territori indicati nell'allegato, la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la IHN e la VHS dei pesci.

*Articolo 2*

La decisione n. 302/08/COL dell'Autorità di vigilanza, del 21 maggio 2008, relativa alla qualifica della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 5 gennaio 2010.

*Articolo 4*

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

*Articolo 5*

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2010.

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Kurt JÄGER  
*Membro del Collegio*

Xavier LEWIS  
*Direttore*

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

## ALLEGATO

## IHN

La Norvegia, ad esclusione della parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik e dei fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa.

## VHS

La Norvegia, esclusi:

- 1) la parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik e i fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa;
  - 2) i territori costieri di Storfjorden (comuni di Ørskog, Sykkylven, Stordal, Stranda e Norddal) delimitati a ovest dalla linea tracciata tra Rønaset nel comune di Sykkylven e Giljeneset nel comune di Ørskog. I territori a est della linea dell'intero fiordo, comprese la linea cotidale, le aziende di acquacoltura situate sulla terraferma che utilizzano acqua di mare per la produzione e le aziende di acquacoltura situate in parte sulla terraferma in parte sulle banchine del fiordo, sono esclusi. Inoltre, non è più conferita la qualifica di zona riconosciuta alle parti dei bacini idrografici il cui estuario si trova nella zona di contenimento e in cui avviene la migrazione controcorrente di pesci anadromi e a tutti gli impianti di coltura nella parte anadroma del bacino idrografico.
-









## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT